

# L'ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



# DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO

commi 4 e 5, art. 2 del D. Lgs 231/2007

■ **Co. 4.** Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

■ **Co. 5.** Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

# EVOLUZIONE NORMATIVA

## ■ 1) d.l. 143/1991, conv. in l. 197/1991

- includeva tra i soggetti obbligati *“uffici della pubblica amministrazione, inclusi gli uffici postali”*
- adempimenti degli uffici della P.A.:
  - Identificazione del soggetto che esegue l'operazione;
  - Registrazione delle informazioni acquisite;
  - Segnalazione al Questore di attività sospette.

## ■ 2) d.lgs. 56/2004

- adempimenti degli uffici della P.A.:
  - ~~Identificazione del soggetto che esegue l'operazione;~~
  - ~~Registrazione delle informazioni acquisite;~~
  - Segnalazione all'Ufficio italiano di cambi (UIC) di attività sospette.

# EVOLUZIONE NORMATIVA

## ➡ 3) d.lgs. 231/2007

- costituisce l'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), con funzioni di *intelligence*
- mantiene obblighi di segnalazione di operazioni sospette, in capo agli uffici della P.A. (*art. 10, comma 2, lett. g)*)

## ➡ 4) d.lgs. 90/2017 (recepimento Direttiva (UE) 2015/849)

- Elimina formalmente uffici pubblici dal novero dei soggetti obbligati
- Dovere di sola comunicazione alla UIF di “*dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale*” (**COLLABORAZIONE ATTIVA**)

## ➡ 5) d.lgs. 125/2019 (recepimento quinta Direttiva AML)

- introduce chiarimenti sullo sviluppo delle “comunicazioni” delle pubbliche amministrazioni

## Le Autorità pubbliche operanti all'interno del sistema di prevenzione dell'antiriciclaggio

In base all'attuale quadro normativo (D.Lgs. 231/2007), il sistema antiriciclaggio poggia su un apparato piuttosto articolato e complesso di autorità pubbliche che, in virtù della propria attività istituzionale, svolgono compiti specifici in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, all'interno del sistema di prevenzione operano e collaborano tra loro:

- a. Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) istituita presso la Banca d'Italia;**
- b. Il Ministero delle Finanze e il Comitato di Sicurezza Finanziaria (C.S.F.) istituito al suo interno;**
- c. Le Amministrazioni e organismi interessati;**
- d. Le Autorità di vigilanza di Settore.**

# Le Autorità pubbliche operanti all'interno del sistema di prevenzione dell'antiriciclaggio

## **a. Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) istituita presso la Banca d'Italia:**

Introdotta dal D.Lgs. 231/2007, con funzioni di intelligence, cui gli uffici pubblici comunicano dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio (*art. 10 comma 4, decreto antiriciclaggio*);

Oltre alla UIF, agli Organi investigativi e all'Autorità Giudiziaria, altre Autorità pubbliche operano, infatti, all'interno del sistema di prevenzione e sono tenute a collaborare tra loro per garantire il buon funzionamento del sistema nel suo complesso;

## **b. Il Ministero delle Finanze e il Comitato di Sicurezza Finanziaria (C.S.F.) istituito al suo interno:**

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è responsabile delle politiche di prevenzione e della promozione della collaborazione fra le autorità;
- Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (C.S.F.), costituito presso il suddetto Ministero, ha compiti di coordinamento dell'intero apparato.-

# Le Autorità pubbliche operanti all'interno del sistema di prevenzione dell'antiriciclaggio

## **c. Le Amministrazioni e organismi interessati:**

sono definiti, a seguito dell'ultima riforma del 2019 come «le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti». In base all'art. 12, del d.lgs. 231/2007 le amministrazioni e organismi interessati sono tenuti a informare la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

## **d. Le Autorità di vigilanza di Settore:**

Titolari di poteri normativi, di controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti obbligati sottoposti alla rispettiva vigilanza;

**In sostanza, le Pubbliche Amministrazioni individuano le operazioni sospette, le Autorità di vigilanza cercano il reato.-**

# GLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INDIVIDUATI COME SOGGETTI OBBLIGATI (ART. 10 DEL D.LGS. 231/2007)

- Ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, i doveri di comunicazione antiriciclaggio si applicano agli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di:
  - a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.



# GLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INDIVIDUATI COME SOGGETTI OBBLIGATI (ART. 10 DEL D.LGS. 231/2007)

Agli uffici pubblici così delimitati, l'**art.10 del decreto** richiede, al **comma 3**, di adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione al rischio, e di indicare le misure necessarie a mitigarlo.

Il **comma 4** regola specificamente il dovere di comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Infine, in base al **comma 5**, le medesime pubbliche amministrazioni devono adottare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF.



# OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

art. 10 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n.90

## Art. 10

### Pubbliche amministrazioni

**1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:**

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al [codice dei contratti pubblici](#);
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.



# **OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO**

art. 10 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2017, n. 90

**2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.**



# **OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO**

art. 10 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2017, n. 90

**3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.**



# **OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO**

art. 10 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2017, n.90

**4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.**



# OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

art. 10 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2017, n. 90

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'[articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178](#), adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'[articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).))



## OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

- **5.a** Attività di mappatura
- **5.b** Adozione di procedure interne
- **5.c** Scelta dei presidi interni
- **5.d** Individuazione del “gestore”
- **5.e** Iscrizione al portale Infostat – UIF della Banca d'Italia
- **5.f** Comunicazione attività sospette

# Attività di mappatura

- “Il legislatore ha ritenuto individuare tra i **procedimenti amministrativi maggiormente esposti a rischi di illecito**, quelli elencati all’**art. 10 del D.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.**, anche in ragione del rilevante legame che essi comportano tra l’amministrazione competente e l’economia e il mercato.  
...omissis
- Il comma 2 del medesimo art. 10 contiene una disposizione di apertura, che consente al **CSF** di individuare in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio, **ulteriori procedimenti** ai quali estendere l’applicazione degli obblighi di collaborazione attiva.  
...omissis
- Analogamente, il **CSF** può individuare **categorie di attività amministrative** svolte dalle pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1 dell’art. 10, **da escludere** dall’ambito di applicazione della disposizione in esame, in quanto **ritenute non a rischio.**” ... omissis” . art. 1.4 ( l’art. 10 del D.Lgs 231/2007)



# Attività di mappatura

- ▶ “ Per ottemperare agli obblighi antiriciclaggio, **le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 10 devono effettuare una preliminare attività di mappatura, valutazione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.**
- ▶ In base al comma 3 dell'art. 10, spetta al **CSF** il compito di indirizzare questa attività di analisi, mediante l'adozione di “linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale.  
... omissis
- ▶ Le amministrazioni sono dunque tenute, in prima battuta, **ad analizzare i propri processi** al fine di individuare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di venire a contatto con fattispecie di riciclaggio; nell'effettuare quest'analisi **devono essere valutate le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi...omissis**” art. 1.5 (I presidi organizzativi)



## I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

- **I presidi antiriciclaggio** richiedono uno sguardo orientato alla valutazione del rischio associato o associabile all'operatività del soggetto che entra in relazione con l'ufficio pubblico. Ciò al fine di intercettare tentativi di inquinamento dei settori dell'economia ai quali l'attività amministrativa si rivolge e consentire l'attivazione del canale della comunicazione di operazioni sospette alla UIF.
- **Non sono richieste attività esplorative** per la ricerca di operazioni sospette al di fuori del perimetro delle attività proprie di ciascun ufficio pubblico;
- **Non sono imposti adempimenti** che comportino rallentamenti o interruzioni dell'attività amministrativa e che comprometterebbero l'efficacia e l'efficienza, soprattutto in settori già connotati da alta complessità e onerosità procedimentale.

# LE ANALISI ANTIRICICLAGGIO

- ▶ **Le analisi antiriciclaggio** possono giovare del vasto corredo informativo richiesto e raccolto ai fini dell'istruttoria procedimentale.  
Gli uffici pubblici devono **saper “leggere” in “modo integrato” e con un “approccio critico” le informazioni** di cui già dispongono, **focalizzando la propria attenzione sulle eventuali “anomalie”** che inducono a considerare una determinata operazione come “sospetta”.
- ▶ L’**“approccio critico”** dei singoli operatori :
  - si sviluppa grazie a una **expertise** che matura nel tempo;
  - un forte ausilio può derivare dall'attività di **formazione** del personale,
  - dall'utilizzo degli strumenti di supporto elaborati dalla UIF (*in primis, gli indicatori di anomalia* ).
- ▶ La **“lettura integrata” delle informazioni** può invece essere favorita dal ricorso a strumenti, anche informatici, che consentano di integrare dati acquisiti per finalità diverse e spesso conservati presso archivi (o uffici) separati
- ▶ Per comprendere cosa si intende per **“operazione sospetta”** occorre richiamare l'art. 35 del decreto antiriciclaggio, che disciplina l'obbligo di segnalazione all'UIF, senza ritardo, da parte dei soggetti obbligati *“quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”*.  
Il medesimo articolo chiarisce inoltre che *“il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto”*.



# GLI INDICATORI DI ANOMALIA

- **Gli indicatori di anomalia** hanno l'obiettivo di ridurre i margini di incertezza insiti nella valutazione delle operazioni sospette rilevate, in modo da contenere gli oneri a carico degli operatori, garantendo al contempo la correttezza e l'omogeneità delle comunicazioni. Essi consistono in un'elencazione, seppur non esaustiva, di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti dei soggetti con i quali l'amministrazione entra in relazione che sono da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



## ESEMPI DI MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO:

- Da ricerche online è emerso che alcuni Comuni (ancora pochi) hanno iniziato **ad implementare il proprio PIAO**, approvando, tramite Deliberazione di Giunta comunale, nelle more dell'approvazione delle Linee Guida del CSF, proprie Linee Guida in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Tra questi, il Comune di Tarquinia ha altresì predisposto una scheda di verifica/monitoraggio indicatori di anomalia e, in sede di approvazione delle proprie Linee Guida, ne ha approvato anche il facsimile. Le schede devono essere compilate da ogni Settore, per ognuna delle tipologie dei procedimenti trattati.



## ESEMPI DI MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO

- Un altro Ente ha effettuato una prima ricognizione dei processi ritenuti maggiormente esposti al rischio di riciclaggio, da implementare a seguito dell'emanazione, da parte del Comitato di sicurezza finanziaria, delle linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio, di cui all'articolo 10, comma 3 del richiamato D.Lgs. n. 231/2007 e ferma restando le misure che seguono:
  - ✓ Attivazione di formazione specifica per il personale che si occupa dei processi mappati all'interno delle aree a maggiore rischio di riciclaggio;
  - ✓ Attivazione di un gruppo di lavoro con la partecipazione dell'Anci regionale e dell'Ente Regione per l'attivazione di tavoli antiriciclaggio sui quali trattare le tematiche comuni e condividere gli strumenti operativi, nonché redigere apposite *check list* per l'individuazione di operazioni sospette all'interno di ciascuna area a maggiore rischio di riciclaggio.

**SCHEDA VERIFICA/MONITORAGGIO INDICATORI DI ANOMALIA**

<b>Settore</b>	
<b>Responsabile</b>	
<b>Procedimento analizzato</b>	



Tipologia procedimento istruito	Indicare con una X la casistica
Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;	
Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le Disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;	
Procedimenti di concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.	

Tipologia indicatori	Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione	Indicare con una X la casistica presente
Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione	1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua Operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	
	2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.	
	3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di Significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni	
	4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi o opachi che richiedono ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	
Indicatori di anomalia connessi con le modalità delle operazioni	5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.	
	6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora Non siano rappresentate specifiche esigenze.	

	7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se non previste modalità eccessivamente Complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Indicatori settore appalti e contratti pubblici	8. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari Garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.	
	9. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.	
	10. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è assai più unito, raggruppato o consorziato.	
	11. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell' <del>avallamento</del> plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di <del>avallamento</del> o da altri elementi assunti nel corso del procedimento si deduca un'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.	
Indicatori settore finanziamenti pubblici	Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del Soggetto cui è riferita l'operazione.	
	Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.	
	Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del Finanziamento erogato.	
	Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se guidate da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede o verda trasferimenti d'azienda.	
Indicatori settore immobili e commercio	Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano o i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.	
	Acquisto di beni immobili per importare rilevanti dati di partenza di società scarsamente capitalizzate o con notevole <i>deficit</i> patrimoniale.	
	Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se si riscontra un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.	
	Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di Ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.	

Per ulteriori dettagli e informazioni consultare le "ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" dell'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF).





# AREE DI RISCHIO

**Un altro Ente Locale ha individuato, a partire dagli indicatori di anomalia dell'UIF(2018),le seguenti Aree di rischio:**

**Area A** "Affidamento di lavori, servizi e forniture«

**Area B** "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Area C** "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**Area D** "Gestione entrate, spese e patrimonio"

**Area E** "Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni"

**Area F** "Incarichi e nomine"

**Area G** "Affari legali e contenzioso"

**Area H** "Governo del territorio"

**Area I** "Servizi Demografici"



# AREE DI RISCHIO

## **Area A "Affidamento di lavori, servizi e forniture"**

A1) Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

A2) Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;

A3) Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 (fino al 30 giugno di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016);

A4) Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 (fino al 30 giugno di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016);

A5) Procedure ordinarie di scelta del contraente: procedure aperte, procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione, procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (previste nel Libro II - Parte IV D.Lgs. 36/2023);

A6) Manifestazione di interesse;

A7) Esecuzione dei lavori;

A8) Subappalto

A9) Fine Lavori;

A10) Affidamento lavori/servizi in somma urgenza.



# AREE DI RISCHIO

**Area B "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario":**

B1) Alloggi - Mobilità

B2) Consegna carte di identità e autenticazione di firme a domicilio

B3) Rilascio pareri su pratiche edilizie (su richiesta interne ed esterna)

B4) Rilascio concessioni precarie per utilizzo aree del demanio comunale

B5) Scia

B6) Permesso di costruire e attestazione di conformità in sanatoria

B7) Autorizzazioni paesaggistiche

B8) Rilascio di pareri sulle occupazioni di suolo pubblico

B9) Autorizzazione per l'installazione di segnaletica per attività di interesse pubblico, da porre in opera su strade comunali e per l'installazione di manufatti interessanti la circolazione e la sosta

B10) Autorizzazioni (Autorizzazioni Vincolo idrogeologico, Autorizzazioni agli scarichi fuori fognatura, Autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione acustica semplificate o no)

# AREE DI RISCHIO

**Area C "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario":**

C1) Concessione Contributi

C2) Prestazioni agevolate, bonus, assegni di maternità e assegni per nucleo familiare numeroso

C3) Rilascio certificazioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito relativo a contratti di somministrazione, fornitura, appalti e prestazioni professionali

C4) Attribuzione di misure di sostegno economico

C5) Definizione della compartecipazione ai costi dei servizi/interventi rivolti agli anziani

C6) Compartecipazione alla retta sociale da parte dei cittadini inserito in RSA e strutture collegate

C7) Assegnazione provvisoria (utilizzo autorizzato) di alloggi in condizioni di emergenza abitativa

C8) Concessione di contributi in situazione di disagio abitativo

C9) Richiesta di esenzione o agevolazione al servizio ristorazione e trasporto scolastico

C10) "Pacchetto scuola" benefici finalizzati a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica

C11) Pratiche in SCIA

C12) Pratiche in Autorizzazione

C13) Affidamento posteggi presso fiere e mercati a seguito spunta

C14) Autorizzazione per spettacolo viaggiante

C15) Concessione suolo pubblico per attività commerciali

C16) Erogazione contributi edifici religiosi

C17) Concessione d'uso di aree o immobili di proprietà pubblica

C18) Concessione/locazione immobili comunali

C19) Concessione aree/immobili comunali per l'installazione impianti di telefonia mobile

C20) Assegnazione immobili comunali ai sensi del regolamento "rapporti con le associazioni e forme di sostegno"

C21) Rilascio permessi di transito e sosta

C22) Assegnazione posteggi presso mercati a seguito di spunta (vedi punto C13)

C23) Erogazione di contributi al soggetto del Terzo Settore (associazioni, APS, ecc.)



# AREE DI RISCHIO

## **Area D "Gestione entrate, spese e patrimonio":**

- D1) Accertamento tributi comunali
- D2) Richiesta rimborso tributi
- D3) Emissione mandati di pagamento
- D4) Rateizzazioni sanzioni amministrative
- D5) Riscossioni di cassa
- D6) Recupero canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- D7) Gestione entrate per le tariffe legate alle concessioni d'uso degli impianti sportivi
- D8) Rimborso danni a privati a seguito di eventi calamitosi
- D9) Acquisto immobili
- D10) Vendita immobili mediante pubblico incanto
- D11) Vendita immobili a trattativa privata diretta
- D12) Locazioni passive e relativi rinnovi
- D13) Espropriazione Pubblica utilità
- D14) Liquidazione



# AREE DI RISCHIO

## **Area E "Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni":**

- E1) Ordinanze ingiunzioni in materia di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche
- E2) Partecipazione all'attività di accertamento dei tributi erariali
- E3) Visura dei documenti risultanti mancanti in sede di controllo su strada
- E4) Annullamento d'ufficio
- E5) Emissione ordinanza-ingiunzione per la riscossione delle somme derivanti da sanzioni ambientali
- E6) Iscrizione a ruolo per mancato pagamento sanzioni
- E7) Ordinanze in materia di ambiente (rifiuti, amianto, acustica, adeguamento scarichi, allaccio fognatura , ecc.)
- E8) Messa in sicurezza, bonifica e ripristino siti inquinati
- E9) Attività ispettive e di controllo sui servizi a titolarità privata o a titolarità pubblica e gestione privata
- E10) Controllo sulle dichiarazioni Isee dei richiedenti prestazioni
- E11) Demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive
- E12) Ordinanze decoro urbano
- E13) Verifiche e controlli su classificazione e servizi dichiarati dalle strutture ricettive
- E14) Gestione attività agenzie di viaggi
- E15) Attività su Associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi
- E16) Attività su associazioni dedite all'organizzazione occasionale di viaggi
- E17) Attività sanzionatorie amministrative diverse dal CdS
- E18) Autotutela (tributi)



# AREE DI RISCHIO

- ▀ **Area F "Incarichi e nomine":**

- ▀ F1) Incarichi professionali;
- ▀ F2) Collaborazioni.

- ▀ **Area G "Governo del territorio":**

- ▀ **Area H "Governo del territorio":**

- ▀ H1) Titoli abitativi edilizi
- ▀ H2) Controllo e vigilanza.

# ADOZIONE DELLE PROCEDURE INTERNE

Come evidenziato nelle slides precedenti, in virtù del dovere per gli Enti Locali, di comunicare all'UIF le “operazioni sospette” di riciclaggio, è opportuno adottare idonee procedure interne, finalizzate :

- 1) all'individuazione e mappatura dei procedimenti a rischio riciclaggio
- 2) alla costituzione di presidi interni per l'individuazione delle operazioni sospette;
- 3) all'individuazione del gestore, a cui spetta il compito di notificare l'UIF delle stesse.

Alcuni Enti, hanno introdotto **in sede di approvazione del PIAO:**

- 1) una sezione dedicata all'antiriciclaggio e all'antiterrorismo;
- 2) l'approvazione di linee guida
- 3) l'approvazione di un format di scheda, riportanti gli indicatori individuati dall'UIF, da compilare per ogni procedimento amministrativo, scheda che può essere un utile supporto per mappare i procedimenti a rischio riciclaggio;
- 4) l'approvazione di un'autodichiarazione da far sottoscrivere in occasione della presente di qualsivoglia tipologia di istanza





# PRESIDI ORGANIZZATIVI INTERNI

Per ottemperare agli obblighi antiriciclaggio, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 10 del D. Lgs 231/2007, dopo la preliminare attività di mappatura, valutazione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, effettuata sulla base delle caratteristiche soggettive, dei comportamenti e delle attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi, devono adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative e idonee, da un lato, a gestire e mitigare i rischi cui sono esposti e, dall'altro, ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie sospette da comunicare alla UIF.

In ragione della forte eterogeneità dei soggetti pubblici coinvolti, il legislatore ha ritenuto di non adottare regole organizzative dettagliate, prediligendo un approccio "funzionale": la scelta dei presidi interni viene cioè demandata alle singole amministrazioni nell'esercizio della propria autonomia organizzativa.

Durante la prima fase: i **presidi interni** possono essere gli uffici in cui prestano servizio i dipendenti "formati" in materia di antiriciclaggio che qualora nello svolgimento del proprio lavoro individuino "operazioni sospette", ne informano i propri dirigenti e questi ultimi a loro volta, formalizzano l'informazione al **gestore** che previa verifica, provvede alla Comunicazione all'UIF attraverso il PORTALE INFOSTAT.

Dopo una prima fase di rodaggio, si dovrebbe formare almeno un dipendente, che ha il contatto diretto con l'esterno, per ogni "Settore/Servizio" dell'Ente in maniera tale da coprire tutte le fattispecie di procedimenti amministrativi a rischio riciclaggio.

Ogni Dirigente di Settore, in virtù dell'organizzazione gerarchica degli Enti Locali, provvederà ad informare **il "gestore" delle "operazioni sospette"**

# INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE/ISCRIZIONE AL PORTALE

- I singoli addetti degli uffici pubblici, che hanno il contatto diretto con l'esterno, hanno generalmente il compito di intercettare anomalie nelle operazioni e nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano. Tali anomalie e le informazioni acquisite vanno poi comunicate al "gestore" o a una struttura organizzativa all'interno dell'amministrazione, cui spetta il compito di valutare ed eventualmente trasmettere alla UIF le informazioni ricevute. Tale struttura, proprio in considerazione della delicatezza dei controlli che deve effettuare, non può coincidere con la struttura competente allo svolgimento dei compiti di amministrazione attiva o controllo.
- Le Pubbliche Amministrazioni devono individuare, con provvedimento formalizzato, un "gestore", quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
- Attraverso l'indicazione del "gestore", si consente altresì all'Unità di individuare un interlocutore di riferimento al quale inoltrare eventuali richieste di informazioni necessarie per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni.
- La UIF, con Provvedimento del 23 aprile 2018 ha specificato che *"al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line".*
- Le Pubbliche Amministrazioni, devono iscriversi al Portale della Banca d'Italia, Infostat-UIF, per inviare alla UIF le comunicazioni di operazioni sospette.



# PARALLELISMO TRA ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO

- Sotto il profilo dei modelli organizzativi, è frequente l'integrazione tra presidi antiriciclaggio e presidi anticorruzione, con la nomina in qualità di "gestore" del medesimo soggetto che svolge la funzione di "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", scelta suggerita dal previgente DM del 25 settembre 2015.
- I presidi antiriciclaggio non sono sovrapponibili a quelli anticorruzione
- L'adempimento dei doveri antiriciclaggio non dev'essere inteso come un portato dell'azione anticorruzione, nella quale da alcuni anni le pubbliche amministrazioni sono più consapevolmente coinvolte.
- Mentre le misure anticorruzione chiedono agli uffici pubblici di focalizzare l'attenzione al proprio interno, al fine di prevenire possibili abusi a scopo corruttivo, le analisi a fini antiriciclaggio devono essere orientate alla valutazione del rischio dell'operatività dell'utente che entra in relazione con l'ufficio pubblico e riferite a tutte le attività potenzialmente rilevanti, anche a prescindere dall'eventuale ricorrenza episodi di corruzione.



# PARALLELISMO TRA ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO

- ▶ Le pubbliche amministrazioni sono potenzialmente in grado di intercettare casistiche di riciclaggio anche in ambiti tradizionalmente non esposti a rischi corruttivi.
- ▶ I sistemi antiriciclaggio e anticorruzione vigenti in Italia fanno entrambi perno su una nozione “amministrativa” dei fenomeni criminali, distinta da quella penalmente rilevante.
- ▶ La prevenzione, uno dei concetti fondamentali su cui entrambi gli apparati si reggono, si accompagna al principio-guida dell'integrità che, in entrambi i sistemi, è intesa quale garanzia di tutela dei soggetti interessati (intermediari e altri operatori, nel caso dell'antiriciclaggio; pubbliche amministrazioni, nel caso dell'anticorruzione) dal possibile coinvolgimento in attività illecite.



# PARALLELISMO TRA ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO

- Entrambi i sistemi poggiano sul concetto di rischio, quale parametro in base al quale calibrare le misure preventive.
- **Nell'apparato antiriciclaggio:** l'approccio in base al rischio permea sia le strategie di prevenzione e contrasto, attraverso gli esercizi di "risk assessment" raccomandati dagli standard internazionali e dalle norme comunitarie, sia, a livello "micro", la capacità degli operatori di qualificare le anomalie o i sospetti insiti nelle singole operazioni, con l'ausilio di strumenti elaborati e messi a disposizione dalle autorità (es. indicatori e schemi).
- **Nel sistema anticorruzione** le amministrazioni sono chiamate a effettuare al proprio interno una mappatura dei rischi e a dare a tale operazione una qualificazione essenzialmente "programmatica" attraverso la predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione.



# PARALLELISMO TRA ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO

- Tra i sistemi di prevenzione del riciclaggio e della corruzione sussistono importanti interrelazioni che devono essere valorizzate nell'ottica di massimizzare i vantaggi, minimizzando al contempo gli oneri organizzativi e gli adempimenti a carico degli uffici pubblici:
- In particolare, l'approccio c.d. *risk based* nella declinazione dei presidi, che impone alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio, si rivela essenziale sia a fini anticorruzione che antiriciclaggio, poiché porta le singole amministrazioni a esplorare le proprie aree di vulnerabilità e ad adottare le misure di mitigazione ritenute di volta in volta più appropriate, attività ricognitiva che può essere condotta in modo unitario, in una logica di “valutazione e gestione integrata dei rischi” derivanti dall'esposizione delle stesse amministrazioni sia a rischi (per lo più interni) di corruzione, sia a rischi di infiltrazione, utilizzo o abuso delle procedure pubbliche a scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



# PARALLELISMO TRA ANTICORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO

- Questa duplice direzione cui la mappatura dei rischi è rivolta spiega anche le caratteristiche peculiari e differenziali riscontrabili tra i presidi anticorruzione e quelli antiriciclaggio:
- **i presidi anticorruzione** impongono agli uffici pubblici di focalizzare l'attenzione al proprio interno, al fine di prevenire condotte corruttive di propri funzionari e mantenere pertanto integra l'attività pubblica (rilevando, in tali casi, anche l'emersione di notizie di illeciti attraverso l'attivazione del cd. *whistleblowing*)
- **i presidi antiriciclaggio** richiedono uno sguardo più ampio orientato alla valutazione del rischio associato o associabile all'operatività del soggetto che entra in relazione con l'ufficio pubblico. Ciò al fine di intercettare tentativi di inquinamento dei settori dell'economia ai quali l'attività amministrativa si rivolge e consentire l'attivazione del canale della comunicazione di operazioni sospette alla UIF, autorità amministrativa specializzata nell'analisi finanziaria e preordinata, grazie alla propria *expertise*, a veicolare gli elementi emersi nell'ambito dell'analisi verso la fase dell'approfondimento investigativo e quella, eventuale, della repressione del reato



## **LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA UIF (Unità di informazioni finanziaria)**

- La comunicazione delle operazioni sospette consiste nel comunicare alla UIF (Unità di Informazioni finanziarie) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui i dipendenti vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività amministrativa, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio ( art. 10 comma 4 del decreto antiriciclaggio Dlgs. 231/2007).





## QUANDO SCATTA LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA?

- La comunicazione all'UIF si fonda sull'obbligo per determinate categorie di soggetti di inviare tempestivamente alla UIF una COMUNICAZIONE di operazioni sospette quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- La COMUNICAZIONE deve essere inviata TEMPESTIVAMENTE, appena il dipendente viene a conoscenza degli elementi di sospetto.



## COME AVVIENE LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE?

- La trasmissione delle comunicazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale internet - INFOSTAT - UIF , previa registrazione e abilitazione del segnalante al Sistema, secondo le modalità indicate nella sezione "MODALITA' DI ACCESSO AL PORTALE INFOSTAT- UIF" del presente sito.



## QUALI SONO LE OPERAZIONI SOSPETTE?

- Una operazione è sospetta quando per caratteristiche, entità, natura delle operazioni o altra circostanza conosciuta dal loro collegamento o qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate e tenuto conto anche delle capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere o avere motivi ragionevoli di dubbio (art. 35 del D.Lgs. 231/2007).



## COSA SI RICHIEDE AGLI UFFICI PUBBLICI?

- .....di saper "leggere" in modo integrato e con un approccio critico le informazioni di cui gli uffici dispongono nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative, focalizzando la propria attenzione sulle eventuali ANOMALIE che inducono a considerare una determinata operazione come "SOSPETTA" e non corrispondente al regolare andamento delle attività.



## GLI STRUMENTI DI AUSILIO PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

- Gli indicatori di anomalie e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal D.Lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette.
- Art. 6 comma 4 del D.Lgs. 231/2007 gli indicatori di anomalie consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di operatività o di comportamenti da ritenere anomali e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.



## COMPITO DELLA UIF e PROVVEDIMENTO UIF DEL 12/05/2023 entrato in vigore il 01/01/2024.

- E' compito della UIF emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomalie e schemi rappresentativi alle diverse categorie di soggetti obbligati.
- La UIF ha riformato la disciplina degli indicatori di anomalie con Provv. del 12 maggio 2023 denominato "Provvedimento recante gli indicatori di anomalia".
- I nuovi indicatori sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2024.
- Sono complessivamente 34 ciascuno a propria volta suddiviso in sub-indici semplificativi (una sorta di manuale operativo per i destinatari).
- L'elencazione contenuta negli indicatori e nei sub-indici non è :
  - **ESAUSTIVA** (i destinatari pertanto dovranno sempre valutare se un caso concreto presenti anomalie);
  - **TASSATIVA** (potrebbe essere diversa da quelle descritte dalla UIF).



## CLASSIFICAZIONE DEGLI INDICATORI

- **A** a carattere soggettivo (da 1 a 8)
- **B** a carattere oggettivo (da 9 a 32)
- Specifici per settore di attività



# INDICATORI SOGGETTIVI

- **A)** Con riferimento al profilo **SOGGETTIVO** va tenuto presente il comportamento o le caratteristiche che qualificano il soggetto a cui è riferita l'operatività.
- la natura giuridica
- prevalente attività svolta
- comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione
- area geografica di residenza





## INDICATORI OGGETTIVI

- **B)** Con riferimento al profilo **OGGETTIVO** va tenuto presente ciò che riguarda le caratteristiche e la configurazione dell'operatività.
- la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- modalità di svolgimento dell'operazione (rapporto continuativo o prestazione professionale);
- ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta (operazione con oggetto/scopo del tutto incoerente con l'attività);
- area geografica di destinazione del prodotto oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.


## INDICATORI SPECIFICI PER SETTORI DI ATTIVITA


- **settore appalti e contratti pubblici** ( es...partecipazione a gare in assenza di necessari requisiti soggettivi, economici, tecnico organizzativi; es...ripetute aggiudicazioni ad un medesimo soggetto; es...presentazione di offerte con ribasso sull'importo di gara particolarmente elevato; es...ricorso al meccanismo dell'avvalimento - se non ha l'effettiva disponibilità dei mezzi sia avvale di altri soggetti).
- **settore finanziamenti pubblici** (es... richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; es....utilizzo finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e scopo del finanziamento; es.....richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società in assenza di plausibili giustificazioni).
- **settore immobili e commercio** (es... acquisto di beni mobili per importi rilevanti con notevole deficit patrimoniale, es....ripetuti acquisti di immobili in assenza di ricorso a mutui o altre forme di finanziamento, es..... ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva; es..... chiusura di ditte e riaperture sospette.)



## CENNI ALLE LINEE GUIDA

- La legge antiriciclaggio non stabilisce una vera e propria procedura ma solo criteri guida.
- Pertanto ogni Amministrazione può utilizzare un modello personalizzato di approccio basato sui suggerimenti dei presidi. Potrà elaborare una serie di indicatori a cui associare un punteggio e al termine stabilire un scala graduata di intensità (graduando un livello rischio basso, medio, alto di riciclaggio) il c.d. modello di valutazione del rischio.

- 
- Il Comune di Canosa di Puglia intende elaborare le linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo attraverso cui i suoi Uffici saranno in grado di individuare precocemente segnali di azioni che si discostano dal lineare andamento amministrativo e suscettibili di comunicazione.

- 
- ▶ Pertanto è un obiettivo del Comune di Canosa la realizzazione delle linee guida Antiriciclaggio e Antiterrorismo, documento che delinea le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche e delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e terrorismo.
  - ▶ L'elaborato per il Comune di Canosa sarà predisposto l'anno venturo, tenendo conto delle linee guida dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF- Autorità responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario economico) se emesse.
  - ▶ Viene proposta la seguente struttura:

- **NOZIONI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**
- **DEFINIZIONI**
- **SCOPO E AMBITO**
- **GESTORE DELLE SEGNALEZIONI ALLA UIF**
- **RESPONSABILI DELLA SEGNALEZIONE**
- **PROCEDURE INTERNE E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL GESTORE**
- **VERIFICA DEGLI ELEMENTI DELL'OPERAZIONE – INDICATORI DI ANOMALIA**
- **COMUNICAZIONE ALLA UIF**
- **FORMAZIONE**
- **RISERVATEZZA**
- **DISPOSIZIONI FINALI**
- **SCHEDA DI VERIFICA/MONITORAGGIO INDICATORI DI ANOMALIA**

# *Grazie per l'attenzione*



*Dott. ssa Mina Di Palo – Segreteria Generale*

*Sig.ra Paola Musacchio – SUAP*

*Dott. ssa Anna Rita Tarantino – Servizi Sociali*

*Arch. Valeria Valentino – Edilizia Privata*